



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 10146 del 14 DIC 2016

OGGETTO: Concessione congedo ai sensi dell' art. n° 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001 (rif. Legge Finanziaria 2004, Art. 3, comma 106) Dipendente matricola n°. 2205.

Il Responsabile del Servizio Personale

VISTA la richiesta prot. 24102 del 07/11/2016, acquisita agli atti del Servizio Personale con il quale il dipendente - matricola n. 2205 - in servizio presso l' U.O. di Medicina Generale del P.O. Sirai di Carbonia, in qualità di Operatore Socio Sanitario, chiede di poter fruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, D. lgs. n° 151/2001, a decorrere dal **20/12/2016 al 20/02/2017**;

ACQUISITO il parere favorevole alla concessione del periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.lgs. n°. 151/2001; del Responsabile del Servizio cui appartiene il dipendente in argomento, nonché dal Direttore sc. Professioni Sanitarie Dr. Antonello Cuccuru;

PREMESSO che ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, nonché per quanto espressamente previsto dalla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002 n. 2, il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente;

ATTESO che il suddetto dipendente fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92;

VISTO il combinato disposto dell'art. 42, del D. lgs. 151/2001 e dell'art. 3, comma 106 della legge finanziaria 2003 il quale disciplina il diritto alla fruizione dei permessi nella misura della durata massima di due anni, nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente;

DATO ATTO che l'art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b del D. Lgs. 119/2011, prevede che i dipendenti possono chiedere un periodo di congedo per assistenza al familiare con handicap grave a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19/2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. lgs. 26 marzo 2001, n° 151 nella parte in cui non include, nei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il coniuge convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave ed ha esteso al coniuge anzidetto il beneficio di cui trattasi;

ACCERTATA a seguito della necessaria istruttoria, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed evidenziati dalla sentenza in questione;

ATTESO che ai sensi della circolare INPDAP n° 30 del 21/03/2001 tale periodo risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile ai fini dell'indennità premio di servizio;

RICHIAMATO l'art. 34 comma 5 del D. lgs. del 26/03/2001 n. 151/01 nella parte in cui prevede che detto periodo non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità ;

RITENUTO di accogliere la richiesta del dipendente **matr. 2205**, e provvedere formalmente col presente atto alla concessione di un periodo di congedo a decorrere dal **20/12/2016 al 20/02/2017**, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09/02/2006, integrata con delibera n.189/2007 e 414/2007 la n° 1060/10, ed infine la delibera n° 753/2014;

DETERMINA

per i motivi in premessa:

Di accogliere la richiesta del dipendente – Matricola n°. **2205**
di dare atto:

- che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
- che i periodi di congedo ai sensi della normativa vigente e per quanto espressamente chiarito dalle circolari INPDAP n°. 11/2001 e n°. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto;

Di provvedere formalmente col presente atto alla concessione del periodo di congedo richiesto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal **20/12/2016 al 20/02/2017**

Coll.re Amm/vo Mannu Maria Teresa

Mannu Maria Teresa



Responsabile dell'U.O. Servizio Personale
(dr.ssa Maria Milena Pau)

Milena Pau

II



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n.7 Carbonia

il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 10116 del 14 DIC 2016

è stata pubblicata

nell' albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 DIC 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



gesta